

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1479

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SBROLLINI, SCUVERA**

Disposizioni per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili di età compresa tra cinquantadue e cinquantotto anni impiegati dai comuni

*Presentata il 2 agosto 2013*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Come sappiamo, la crisi non tocca solo giovani e neo laureati, ma esiste una generazione di mezza età costretta ad affacciarsi al mercato del lavoro trovando solo porte chiuse. Si tratta di una fascia di popolazione che incontra più ostacoli rispetto ai giovani perché spesso sprovvista di un *curriculum* che vantì titoli di studio importanti come lauree o *master*.

Oltre il 20 per cento della popolazione europea ha più di sessant'anni di età e le prospettive fino al 2025 segnalano un invecchiamento progressivo in tutto il mondo. Davanti a cittadini sempre più anziani e considerata la critica situazione economica dell'Italia, le politiche nazionali devono tenere in considerazione le nuove necessità e promuovere interventi

dedicati a chi vive nel « limbo » tra disoccupazione e pensione.

Le persone tra cinquanta e sessant'anni di età rappresentano la fascia di popolazione più critica per il ricollocamento lavorativo. Si tratta per lo più di persone che risultano disoccupate da qualche anno, alcuni con periodi di mobilità o di cassa integrazione guadagni. La maggior parte ha una preparazione scolastica di basso livello e un'esperienza professionale « monotematica », ovvero ha lavorato per molti anni (fino a 35-37) nello stesso specifico ruolo e spesso in settori ormai superati.

Un investimento su tali soggetti da parte di un privato è raro, poiché risulta sempre più conveniente investire su una risorsa più giovane.

Tali persone, ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2000, spesso prestano servizio come lavoratori socialmente utili presso i comuni, dove affrontano un percorso di riqualificazione professionale e maturano un'esperienza importante.

I comuni investono su queste risorse, ma, terminato il periodo di lavoro socialmente utile, ovvero il periodo in cui percepiscono l'indennità di mobilità, tali persone si trovano nuovamente in difficoltà in quanto sono prive di una retribuzione, sono prive di ammortizzatori sociali e perché spesso manca loro ancora qualche anno di contributi per il raggiungimento dell'età pensionabile.

La difficoltà la vivono anche gli stessi comuni, che sono privati delle risorse che hanno formato negli anni precedenti e che sono costretti a ricorrere a concorsi, non senza oneri, per il raggiungimento dei progetti fissati nei loro piani di mandato e nei loro piani economici gestionali per i quali si sono avvalsi, tra l'altro, anche del supporto dei lavoratori socialmente utili. Infatti i comuni non possono in alcun modo assumere in modo diretto e a tempo determinato lavoratori socialmente utili a conclusione del loro servizio (per la sola durata del periodo che manca alla maturazione dei contributi utili alla pensione).

Gli enti locali, infatti, hanno molti limiti in materia di assunzioni e di spese del personale. Le spese sostenute per le assunzioni (a qualsiasi titolo) sono conteggiate ai seguenti fini:

1) rispetto del patto di stabilità interno;

2) computo nel calcolo ai fini dell'obbligo di riduzione delle spese per il personale;

3) computo ai fini del conteggio del rapporto percentuale tra spese per il personale su spese correnti, che deve essere inferiore al 50 per cento;

4) limite di spesa per il lavoro flessibile che non può essere superiore al 50

per cento della spesa sostenuta nel 2009 (fatta salva l'eventuale applicazione del comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010).

Inoltre, i contratti di lavoro a tempo determinato possono durare al massimo tre anni, ma solo in particolari casi.

La presente proposta di legge ha quindi come obiettivo quello di intervenire sul contrasto alla disoccupazione nell'età compresa tra 52 e 58 anni per permettere a questa fascia di popolazione di essere supportata fino al pensionamento. I comuni avrebbero così l'opportunità, qualora lo desiderassero, di assumere a tempo determinato tali soggetti e, a fronte di una spesa minima, avrebbero una prestazione resa.

La stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili sarebbe a tempo determinato, ovvero per il periodo mancante alla maturazione del diritto alla pensione, quindi anche l'impegno economico per il comune sarebbe limitato nel tempo.

Il comune interverrebbe con una sorta di « scivolo » fino alla pensione, ma a fronte di una prestazione resa, per i soggetti che non hanno potuto godere di tale opportunità da parte dei loro datori di lavoro e che non rientrano nemmeno tra i cosiddetti « esodati ».

Abbandonare queste persone significa, per i comuni, farsi carico di una spesa sotto forma di contributi economici sociali. Infatti, mentre con un'assunzione limitata nel tempo tali persone raggiungerebbero il diritto alla pensione in cambio di una preziosa e qualificata prestazione lavorativa, senza questa opportunità i comuni dovrebbero sostenere una spesa per i contributi sociali senza avere nulla in cambio.

I costi della sanità aumenterebbero, in quanto è dato per assodato che uno stato di « permanente disoccupazione » crea un forte disagio sociale con un impatto forte sia sul profilo psicologico, che della salute fisica.

L'obiettivo è quello di prevenire i disagi sociali, andando ben oltre il semplice sostegno di tipo assistenzialistico, che è lontano dal rispetto e dalla valorizzazione della dignità dei soggetti svantaggiati nel mercato del lavoro.

Ovviamente la normativa non deve essere un obbligo per gli enti, ma deve essere un'opportunità, da valutare sulla base delle capacità economiche, dei programmi e degli obiettivi, nonché sull'idoneità dei lavoratori.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. La presente legge è finalizzata alla prevenzione dei disagi sociali dei soggetti compresi tra cinquantadue e cinquantotto anni di età rimasti disoccupati, assicurando il rispetto e la valorizzazione della loro dignità.

## ART. 2.

1. La presente legge si applica ai lavoratori disoccupati che sono stati impiegati nei comuni come lavoratori socialmente utili per periodi minimi di due anni:

*a)* che allo scadere del periodo di percezione dell'indennità di mobilità, o di altre tipologie di ammortizzatori sociali, hanno necessità di essere ricollocati nel mercato del lavoro non avendo ancora maturato il diritto pensione;

*b)* che possono maturare il diritto alla pensione solo dopo aver prestato un ulteriore periodo di lavoro pari a un massimo di cinque anni;

*c)* che anno un'età compresa tra cinquantadue e cinquantotto anni.

## ART. 3.

1. I soggetti di cui all'articolo 2 possono essere utilizzati dagli enti locali che:

*a)* hanno necessità di supportare il proprio personale in organico per il raggiungimento di programmi e di obiettivi specifici previsti nei piani di mandato;

*b)* sono in possesso della capacità economica per sostenere le spese di gestione del nuovo personale assunto a tempo determinato;

c) rispettano i limiti imposti dal patto di stabilità interno ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

d) non hanno personale in esubero;

e) sono autorizzati a stabilizzare il personale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 per il periodo fino alla maturazione del loro diritto alla pensione.

#### ART. 4.

1. Il personale stabilizzato ai sensi dell'articolo 3 è inquadrato nella stessa categoria e nello stesso profilo professionale nei quali è stato inquadrato come lavoratore socialmente utile e per i quali è stato formato e impiegato.

#### ART. 5.

1. La stabilizzazione di cui all'articolo 3 è effettuata in deroga ai limiti posti:

a) dall'articolo 1 comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni;

b) dall'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 1,00



\*17PDL0012920\*